

ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: procedura aperta per l'acquisizione di uno strumento animal imaging system

Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l'Università di Siena e l'Operatore economico che risulterà affidatario della procedura aperta per l'acquisizione di uno strumento animal imaging system.

Art. 1 - Oggetto

1. La strumentazione dovrà possedere i seguenti requisiti tecnici minimi indispensabili:
 - a) capacità di effettuare imaging di piccoli animali in bioluminescenza, fluorescenza e raggi-X ultra sensibile, ottenendo immagini separate o sovrapponibili tra loro (modalità multiview);
 - b) capacità di ottenere immagini a 360° di più animali simultaneamente in tutte e tre le modalità;
 - c) capacità di utilizzare un ampio numero di filtri di eccitazione e filtri di emissione per coprire una larga finestra di eccitazione e di emissione, consentendo l'uso di una vasta gamma di fluorofori anche in contemporanea;
 - d) capacità di rilevare poche decine (30) di cellule bioluminescenti in vivo, necessario per lo studio di micrometastasi;
 - e) capacità di utilizzare una sorgente di luce ottimizzata per l'imaging infrarosso con uno spettro di emissione stabile fino ad oltre 900nm;
 - f) capacità di acquisire immagini a raggi X in poche decine di secondi;
 - g) capacità di calibrazione assoluta dei dati per eseguire studi longitudinali e comparativi tenendo conto degli standard internazionali (ad esempio - U.S. National Institute of Standards and Technology)
 - h) utilizzo dell'algoritmo di Spectral Unmixing che permetta la generazione di una biblioteca spettrale per l'eliminazione precisa dell'auto fluorescenza e la quantificazione di fluorofori;
 - i) dotazione di un sistema di anestesia gassosa incorporato per tutte le postazioni animali;
 - l) dotazione di un set di almeno 2 containment boxes interscambiabili per l'isolamento degli animali durante l'imaging.
- 2) L'Operatore economico affidatario dovrà provvedere al trasporto e alla consegna nel laboratorio-stabulario utilizzato dall'Università di Siena, presso la sede della Fondazione Toscana Life Sciences, sito in Strada del Petriccio e Belriguardo, 1 - Siena e all'installazione e al collaudo dello strumento entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
- 3) L'Operatore economico affidatario dovrà provvedere alla formazione on site degli operatori universitari sull'utilizzo dello strumento.

Art. 2 – Assistenza

1. L'Operatore economico affidatario dovrà fornire un'assistenza continuativa agli Operatori universitari, i quali - in caso di necessità – potranno avere la possibilità di contattarlo tramite recapito telefonico attivo 24h.
2. In caso di guasto e di necessità di intervento on site, l'Operatore economico affidatario dovrà intervenire tempestivamente secondo la tempistica indicata nell'offerta tecnica risultata aggiudicataria.
3. Il servizio di assistenza dovrà avere durata minima annuale decorrente dalla sottoscrizione del contratto e include i costi di trasferta, le ore di trasferta e le ore di lavoro del personale impiegato dell'Operatore economico aggiudicatario, nonché sono da intendersi incluse almeno le parti di ricambio non consumabili.
4. Il ritiro, il trasporto e lo smaltimento dei pezzi di ricambio è a esclusivo carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

Art. 3 – Tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro

1. In conformità di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Operatore economico aggiudicatario è soggetto agli obblighi scaturenti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) che sarà allegato al contratto di appalto.
2. L'Operatore economico affidatario dovrà comunque:
 - a) provvedere a tutte le misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza dei lavori alle proprie dipendenze per i rischi specifici derivanti dalle attività di lavoro oggetto del presente affidamento;
 - b) fornire ai propri lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale, assicurare adeguata informazione, formazione e addestramento e sorveglianza sanitaria;
 - c) assicurarsi che i propri lavoratori quando frequentino gli ambienti universitari siano sempre muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - d) dare istruzioni affinché il proprio personale si attenga alle direttive sulle misure di emergenza impartite dalla squadra di emergenza e di primo soccorso dell'Università di Siena
 - e) applicare, per quanto di competenza, in materia di radioprotezione, le disposizioni del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.

Art. 4 –Importo

1. L'ammontare presunto della fornitura, compresi il trasporto, il collaudo, la formazione, la garanzia e l'assistenza è al massimo stimato in € 360.000,00, al netto degli oneri fiscali.
2. L'ammontare dei costi per la sicurezza è pari a € 600,00.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

1. La fattura relativa allo strumento dovrà essere emessa successivamente alla verifica positiva del collaudo.
2. Le fatture relative all'assistenza dovranno essere emesse a cadenza quadrimestrale e saranno liquidate solo in seguito all'attestazione della regolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del contratto.
2. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni "fine mese ricevimento fattura", per fare a fronte all'adeguato espletamento delle attività amministrative necessarie per le rendicontazioni a cui l'Università è tenuta.
3. Il codice IPA di riferimento è REC5F3.
3. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dall'Operatore affidatario. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis della Legge 136/10 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'Operatore affidatario dovrà prestare a favore dell'Ateneo una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale così come risultante dall'affidamento ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/1993. La cauzione dovrà prevedere espressamente la condizione con la quale l'istituto bancario o assicurativo si obbliga a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione, immediatamente ed incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. La cauzione garantirà tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, compresi quelli accessori e futuri e dovrà avere validità almeno 60 giorni oltre la scadenza del contratto.



2. La costituzione della cauzione è condizione per la stipula del contratto, in mancanza della quale si determinerà la decadenza dell'affidamento.

Art. 7 – Subappalto e cessione del contratto

1. L'Operatore economico affidatario non potrà cedere in nessun caso il contratto, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico al divieto riportato nel precedente periodo, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

2. Il subappalto sarà ammesso nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. È fatto obbligo comunicare all'Università i nominativi degli operatori economici a cui l'Operatore economico intende subappaltare parte della prestazione, prima che questi inizino le attività.

Art. 8 – Garanzia su danni a terzi

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne l'Università di Siena da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.

Art. 9 – Penali

1. Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto per motivi dipendenti da fatto e colpa dell'Operatore economico affidatario, fatta salva la riserva di richiesta di maggiori danni, l'Università procederà all'immediata contestazione formale dei singoli fatti rilevati, invitando l'Operatore economico al tempestivo corretto adempimento. Trascorsi 3 giorni dalla contestazione, permanendo l'inadempimento dell'Operatore economico affidatario, saranno applicate le penali di seguito indicate:

Inadempimento	Penale
Mancato rispetto dei termini di consegna	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto dei termini di assistenza	€ 50,00 per ogni contestazione

2. In caso di inadempimento, è fatta salva comunque la possibilità per l'Università di ricorrere all'esecuzione in danno, con facoltà di fare eseguire il servizio di assistenza a terzi, addebitando all'Operatore economico inadempiente i relativi costi.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c. sarà facoltà della Università di Siena procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di applicazione di 3 penali di cui al precedente articolo, preceduta dalla formale contestazione che vale quale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c..

2. Sarà altresì facoltà dell'Università procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dai contratti di lavoro, dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa, in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 11 – Clausole risolutive espresse

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà della Università risolvere il contratto, fatta salva la richiesta di ogni



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

maggior danno e spesa conseguente a carico dell'Operatore economico affidatario nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Università;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenuta decadenza nel possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- applicazione a carico dell'Operatore economico affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Art. 12 - Esecuzione in danno - scorrimento della graduatoria

1. Qualora l'operatore economico aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Università di Siena potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.
2. Per la rifusione dei danni, l'Università di Siena potrà rivalersi, mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Operatore economico originariamente aggiudicatario, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.
3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Operatore economico risultato aggiudicatario, l'Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.

Art. 13 – Spese di contratto e oneri fiscali

1. Ai sensi dell'art. 62 del RD 827/1924 sono a carico esclusivo dell'appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione.
2. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
3. Il contratto si registrerà solo in caso d'uso ad onere dell'interessato.

Art. 14 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria

1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Siena.
2. È esclusa la clausola compromissoria.

Art. 15 - Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

1. Si comunica, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che l'Università di Siena procederà al trattamento dei dati comunicati e relativi all'Operatore economico affidatario per l'esecuzione del contratto. I dati forniti non saranno comunicati a terzi, se non per le finalità e nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla Legge. Si informa, inoltre, che l'Operatore affidatario avrà la facoltà di esercitare i diritti ed in particolare di ottenere la cancellazione, la rettifica e l'aggiornamento dei dati contenuti negli archivi dell'Università di Siena.

Art. 16 – Responsabile unico del procedimento e Direttore esecutivo del contratto

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Sandra Maggi: sandra.maggi@unisi.it
2. Il Direttore esecutivo del contratto è la Prof.ssa Chiara Falciani: chiara.falciani@unisi.it